



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROTOCOLLO DI INTESA

AZIONI PER AFFRONTARE NEL 2011 L'EMERGENZA OCCUPAZIONALE CONSEGUENTE ALLA CRISI ECONOMICA

Il giorno 11.02.2011, ad ore 11.45, presso la Presidenza della Provincia Autonoma di Trento si sono incontrati

- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- la CONFINDUSTRIA TRENTO
- l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
- l'UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONALI E PICCOLE IMPRESE
- la CONFESERCENTI DEL TRENTO
- l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE
- la FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
- la COLDIRETTI
- la CGIL
- la CISL
- la UIL

al fine di stipulare l'intesa riguardante l'estensione, anche per l'anno 2011, delle azioni provinciali per affrontare l'emergenza occupazionale e per attuare gli ammortizzatori sociali in deroga.

PREMESSO CHE

La crisi economica anche per l'anno 2010 ha continuato a produrre i propri effetti negativi sulla struttura occupazionale del Trentino.

La persistente incertezza dello scenario economico internazionale, unitamente all'andamento ancora problematico del mercato del lavoro nazionale e provinciale, suggeriscono il proseguimento dell'azione pubblica di accompagnamento dei fenomeni di riduzione delle ore lavorative o del personale.

La legge di stabilità statale per il 2011 prevede e finanzia per l'anno corrente gli ammortizzatori sociali in deroga (per tale finalità è stato accantonato un finanziamento pari ad 1 MLD di euro).

I dati del mercato del lavoro trentino, seppur espressivi di un quadro migliore rispetto a quello esistente a livello nazionale e del Nord Est, indicano una persistente fase di debolezza.

In particolare, prosegue la crescita delle ore di cassa integrazione autorizzate a titolo di Cigo e di Cigs, ammontanti, a novembre 2010, a 3,2 milioni di ore, con un incremento del 14 per cento rispetto al medesimo periodo del 2009. Nel rapporto tra Cigo e Cigs, prevale



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

nettamente il ricorso a quest'ultima (più 355%, in un anno, con passaggio da 506.703 ore a 2.309.067ore), mentre l'attivazione di periodi di Cigo è in netta diminuzione (meno 62% in un anno, con passaggio da 2.270.904 ore a 855.071 ore).

La fase di transito dalla Cigo alla Cigs segnala l'esistenza di episodi di radicalizzazione della crisi, soprattutto nel settore industriale.

Anche i dati sulla disoccupazione confermano il perdurare della congiuntura negativa: rispetto al terzo trimestre 2009, in cui era emerso un tasso di disoccupazione pari al 3,2 per cento, il tasso registrato al terzo trimestre 2010 ammonta al 3,9 per cento. Nello stesso periodo il tasso di occupazione è sceso dal 66,7 per cento al 65,9 per cento.

Gli iscritti nelle liste di mobilità ammontano attualmente a circa 4.700 unità, contro le 4000 registrate a novembre 2009.

L'andamento descritto del mercato del lavoro lascia intuire il proseguimento della crisi anche nel 2011, nel quale si verificherà presumibilmente la diminuzione della cassa integrazione ed un aumento del numero dei disoccupati.

E' quindi opportuno prorogare gli interventi anticrisi previsti per l'anno 2010 anche per l'anno 2011, tenuto conto del forte contributo da essi fornito all'attenuazione degli effetti negativi della congiuntura.

La manovra consta, ad oggi, dei seguenti interventi, che si sono aggiunti a quelli statali:

1. interventi contenuti nella deliberazione n. 152 del 5 febbraio 2010, recante "Adozione del Piano straordinario per l'occupazione per l'anno 2010". Essi comprendono misure di tutela dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per crisi di mercato, misure a tutela dei lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro per ragioni riconducibili a crisi di mercato, opportunità occupazionali aggiuntive nei lavori socialmente utili (azione 10 del documento degli interventi di politica del lavoro), incentivi all'occupazione per i destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga.
2. interventi di cassa integrazione e di mobilità in deroga, regolati dall'accordo fra Provincia e Ministero del lavoro del 22 aprile 2009, dai successivi accordi fra Provincia di Trento e parti sociali del 25 giugno 2009 e del 29 gennaio 2010, dall'accordo della Provincia di Trento con l'Inps di medesima data, come integrato dal successivo accordo di data 4 agosto 2010.

Negli ultimi mesi, peraltro, sono comparse nuove esigenze, tra le quali, a causa dei ridotti sbocchi occupazionali nell'ambito del c.d. Progettone, quella di procedere all'allargamento della platea dei soggetti fruitori della **mobilità in deroga**, includendovi i lavoratori anziani ultracinquantenni iscritti in lista di mobilità, ai sensi della legge n. 236/1993.

Vi è inoltre l'opportunità di un'ulteriore qualificazione delle misure di politica attiva del lavoro anticrisi realizzate nel 2010, mirando ai seguenti obiettivi:

- 1) destinazione degli interventi prioritariamente ai lavoratori disoccupati o comunque in esubero;
- 2) valorizzazione del coinvolgimento delle aziende nella progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione continua a favore dei lavoratori sospesi con possibilità di rientro in azienda;
- 3) incremento mirato delle competenze professionali dei soggetti disoccupati;



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

4) incremento, sulla base dei bisogni dei soggetti interessati, della personalizzazione degli interventi.

Nel contesto dell'attuale crisi occupazionale mantiene rilevanza il ruolo dei lavori socialmente utili, per garantire uno sbocco occupazionale ai soggetti deboli nel mercato del lavoro.

Tutto ciò premesso,

LE PARTI

- nella previsione che la crisi economica in atto continuerà a produrre i propri effetti negativi sul tessuto occupazionale anche nel corso dell'anno 2011
- in attesa dell'attuazione della delega statale sugli ammortizzatori sociali

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. INTERVENTI PREVISTI A TITOLO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Le risorse statali, comunitarie e provinciali, stanziare per l'anno 2011 saranno utilizzate per finanziare:

- a) la cassa integrazione guadagni in deroga agli stessi destinatari, alle medesime condizioni e modalità già previste negli accordi sottoscritti in data 25 giugno 2009 e 29 gennaio 2010, qualora non intervengano modifiche nella legislazione statale;
- b) la mobilità in deroga, alle condizioni stabilite con questa intesa.

La ripartizione di risorse fra i diversi settori economici seguirà il criterio già individuato nell'accordo del 29 gennaio 2010.

A decorrere dal 1 gennaio 2011 possono beneficiare della cig in deroga anche gli apprendisti coinvolti in procedure di cigs per cessazione di attività.

Disciplina comune agli ammortizzatori sociali in deroga

Gli ammortizzatori sociali in deroga disciplinati da questo accordo sono concessi fino al 31 dicembre 2011.

Hanno diritto alla prosecuzione del trattamento nell'anno 2011, fino alla durata massima prevista per i singoli interventi, i lavoratori che abbiano beneficiato degli ammortizzatori in deroga nell'anno 2010.

Le parti concordano che, nel caso di assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 7 ter, comma 7, del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, il periodo di godimento



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

dell'ammortizzatore in deroga prosegue senza interruzione.

Il periodo di godimento dell'indennità di ammortizzatore in deroga resta invece sospeso e riprende al termine del rapporto di lavoro nei casi di assunzione da parte di datore di lavoro che non beneficia dell'incentivo previsto dal citato articolo 7 ter, comma 7, del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, fermo restando che il cumulo dei periodi di percezione dell'indennità di mobilità in deroga con quelli di lavoro, non può superare la durata di 16 mesi.

Quest'ultima disposizione si applica anche ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga che non abbiano esaurito il godimento nell'anno 2010.

Disciplina dell'indennità di mobilità in deroga

L'indennità di mobilità in deroga, prevista dal comma 10 bis dell'articolo 19 del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, è disciplinata come segue:

Lavoratori beneficiari:

- a) lavoratori, compresi gli apprendisti, licenziati per giustificato motivo oggettivo, o dimessisi per giusta causa per mancata corresponsione della retribuzione
- b) lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati, per motivi riconducibili a situazioni di mercato
- c) lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non confermi il rapporto per motivi riconducibili a situazioni di mercato
- d) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni al momento del licenziamento, iscritti in lista di mobilità, senza diritto alla indennità di mobilità nazionale, cui scada l'indennità di disoccupazione nel corso dell'anno 2011, che abbiano assolto all'obbligo di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
- e) lavoratori collocati in lista di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010, che raggiungono i requisiti pensionistici nel corso dell'anno 2011, comunque entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, per i quali non risulti operativa la clausola di salvaguardia sull'applicazione della normativa pensionistica previgente al DL 31.05.2010, n. 78.

Requisiti richiesti

Il trattamento di mobilità in deroga è riconosciuto ai lavoratori in possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui sei mesi di lavoro effettivamente prestato, che non abbiano diritto al trattamento di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 e all'indennità di disoccupazione ordinaria, o, per i lavoratori di cui alla lett. d) ed e), che abbiano cessato di percepire il trattamento di disoccupazione o di mobilità.

Durata dell'intervento



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La durata massima dell'indennità di mobilità in deroga è di 8 mesi.

Disciplina applicativa

Con apposito accordo fra Provincia di Trento e Inps verranno integrate le procedure di accesso alla mobilità in deroga e la modulistica.

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applica quanto previsto in materia di indennità di mobilità statale, istituita dalla legge n. 223/1991.

La commissione provinciale per l'impiego è organo deputato alla definizione delle modalità applicative e interpretative della regolamentazione del presente accordo.

Periodo transitorio

Le domande di cig in deroga relative a periodi di sospensione nelle more della sottoscrizione del presente accordo, possono essere presentate entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo accordo.

2. AZIONI STRAORDINARIE PER L'OCCUPAZIONE

Le parti firmatarie concordano la proroga, anche per l'anno 2011, delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 5 febbraio 2010, recante azioni per affrontare l'emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica.

Si ritiene che vadano prorogati, in particolare:

A) gli interventi di sostegno al reddito a tutela dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro o sono sospesi dal rapporto di lavoro per motivi riconducibili a crisi di mercato, secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale per l'anno 2010.

Per quanto riguarda l'intervento straordinario riservato ai lavoratori sospesi, le parti concordano che l'integrazione del reddito non vada corrisposta ai lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà.

B) gli interventi per l'occupabilità a favore dei lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro e disoccupati.

Per questa parte, nel ribadire l'importanza del collegamento tra interventi di sostegno al reddito e quelli per l'occupabilità, le parti concordano quanto segue:

1) priorità degli interventi

Gli interventi provinciali di politica attiva dovranno essere prioritariamente rivolti ai lavoratori **disoccupati o sospesi in esubero**, percettori di sostegno al reddito, ferma restando la possibilità per gli altri soggetti non percettori di alcuna forma di sostegno al reddito di essere ammessi ai medesimi interventi su base volontaria.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Non sono considerati prioritari i percorsi di politica attiva rivolti ai lavoratori che comprovino di **raggiungere i requisiti pensionistici nel corso o al termine della disoccupazione.**

2) interventi rivolti ai lavoratori espulsi o sospesi senza possibilità di rientro al lavoro

Sulla base dell'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali del 17.02.2010 in materia di formazione, per i lavoratori espulsi o sospesi senza possibilità di rientro al lavoro saranno privilegiate le azioni di **riqualificazione** per il mercato del lavoro e di **ricollocazione**, anche attraverso azioni di orientamento e di adeguamento delle competenze.

Tali azioni verranno realizzate, tenuto conto dei programmi formativi già approvati, e comunque, ove possibile, secondo principi di:

- a) **personalizzazione**, attraverso il patto di servizio, dei piani di intervento, dando rilievo all'età, al genere, alle eventuali criticità culturali esistenti, al grado di occupabilità, all'inclusione sociale, alla nazionalità, alle dinamiche del mercato del lavoro, alla anzianità di disoccupazione o di sospensione dal lavoro
- b) organizzazione degli interventi formativi per quanto possibile in **ambienti produttivi** o in strutture formative che garantiscano la riproduzione di effettivi contesti produttivi
- c) **qualificazione o riqualificazione** dei lavoratori in un'ottica di incontro dinamico fra domanda ed offerta di lavoro, in funzione dei **fabbisogni professionali** del mercato del lavoro
- d) valorizzazione del metodo di apprendimento per competenze
- e) valorizzazione della formazione e dell'orientamento dei lavoratori all'autoimprenditorialità
- f) attuazione di un sistema di **monitoraggio** dell'andamento e dei risultati delle politiche attive.

3) interventi rivolti ai lavoratori sospesi con prospettive di rientro al lavoro

Le parti sociali si impegnano alla valorizzazione della **formazione continua** dei **lavoratori sospesi con prospettive di rientro al lavoro**. In particolare, laddove sia possibile il rientro in azienda, sarà privilegiato l'aggiornamento delle competenze in relazione alle esigenze professionali attuali o potenziali del datore di lavoro, tenuto conto anche di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva aziendale o dagli accordi conseguiti nelle consultazioni sindacali per gli ammortizzatori sociali. Per la realizzazione degli interventi formativi le parti sociali promuovono l'utilizzazione, in primo luogo, delle risorse dei fondi interprofessionali.

4) interventi rivolti ai soggetti svantaggiati e disoccupati di lunga durata che hanno cessato di percepire forme di sostegno al reddito

Con riguardo a tali soggetti, le parti valutano opportuno che la programmazione degli interventi di politica del lavoro 2011-2013 riservi agli stessi specifiche misure



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

dirette ad aumentarne l'occupabilità.

5) indennità di frequenza per la partecipazione ad azioni di politica attiva del lavoro

Si premette che l'accesso ai corsi organizzati dall'Agenzia del lavoro è consentito a coloro che sono iscritti ai centri per l'impiego della provincia di Trento o, nel caso di sospensione dal lavoro, a coloro che sono dipendenti da unità produttive operanti in provincia di Trento.

I soggetti che, alla data di inizio del corso, sono privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito, a fronte della partecipazione a corsi di formazione percepiranno un'indennità di frequenza pari a :

- € 140 per corsi da 40 ore
- € 560 per corsi da 160 ore
- € 1.120 per corsi da 320 ore
- € 2.240 per corsi da 640 ore

Nel caso di iniziative formative di durata diversa rispetto alla tipologia sopra indicata, l'indennità forfettaria verrà definita dall'Agenzia in misura direttamente proporzionale rispetto agli importi sopra definiti.

L'indennità di frequenza sarà corrisposta solo se il partecipante raggiunge una frequenza minima del 90 (novanta) per cento delle ore.

Le modalità di liquidazione dell'importo verranno definite dall'Agenzia del lavoro secondo il criterio del pagamento in almeno due *trance* per percorsi di durata superiore a 200 ore.

I soggetti che hanno diritto, alla data di inizio del corso, ad interventi di sostegno al reddito di qualsiasi tipologia, ad esclusione del reddito di garanzia e delle indennità di invalidità, non percepiscono l'indennità di frequenza.

L'indennità di frequenza non spetta alle seguenti categorie di soggetti:

- consisti inoccupati;
- consisti che non hanno avuto l'ultimo rapporto di lavoro presso un'unità produttiva con sede in provincia di Trento o in province confinanti, a meno che non si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento alla data di cessazione del rapporto;
- partecipanti a corsi di durata inferiore alle 40 ore



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

6) azioni informative

Le parti si impegnano a dare idonea informazione ai datori di lavoro ed ai lavoratori, per quanto di competenza, sulle misure provinciali di sostegno al reddito per il personale. I datori di lavoro collaboreranno, attraverso le procedure verificate tra Provincia ed organizzazioni di categoria, secondo i sistemi operativi aziendali disponibili, a fornire agli uffici preposti elementi informativi utili all'efficace attuazione delle misure stesse in favore del personale interessato.

Le parti si impegnano altresì alla semplificazione dell'accesso agli interventi e a favorire l'informazione sulle opportunità formative, anche attraverso l'istituzione di punti di informazione e di orientamento ulteriori rispetto a quelli istituzionali e di un'unica banca dati provinciale.

3. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO

Il Piano di politica del lavoro, attenendosi ai principi espressi in premessa ed agli orientamenti formulati nei documenti programmatici provinciali, dovrà puntare al rafforzamento degli **incentivi all'occupazione** a favore dei soggetti più deboli, mirando nel contempo alla razionalizzazione ed al coordinamento con gli incentivi previsti dalla normativa nazionale.

Le parti concordano sulla necessità di apportare le seguenti modifiche al documento degli interventi di politica del lavoro:

- l'estensione all'anno 2011, a favore delle aziende non tenute alla procedura di mobilità, dell'intervento di sostegno di progetti aziendali, realizzati in attuazione di **accordi sindacali, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro** al fine di evitare, in tutto o in parte, l'eccedenza del personale. Verrà data priorità di finanziamento ai progetti aziendali che prevedano la formazione continua dei dipendenti nei periodi di sospensione dal lavoro.
- la previsione di **incentivi all'occupazione, in via sperimentale per l'anno 2011**, per favorire l'occupazione, anche a tempo determinato, di **particolari categorie di lavoratori svantaggiati**, compresi i lavoratori ultracinquantenni, anche se impiegati nei lavori socialmente utili. Nei confronti delle stesse categorie di soggetti si ritiene opportuno attivare le convenzioni **con agenzie per il lavoro** finalizzate all'inserimento lavorativo, come previsto dall'articolo 13, comma 5 bis dell'articolo 13 D.Lgs. n. 276/2003 e dal vigente Piano all'azione 1, punto 5.2
- l'introduzione della possibilità di corrispondere la quota di sostegno al reddito provinciale non ancora goduta dal lavoratore all'azienda che lo assuma a tempo pieno ed indeterminato, oppure al medesimo lavoratore disoccupato qualora intraprenda attività di lavoro autonomo.

Nell'ambito del piano di politica del lavoro, le parti concordano sulla necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate all'Agenzia del Lavoro per la formazione continua, definendo specifici criteri di finanziamento per l'anno 2011 anche in merito



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

all'ammissibilità delle spese.

Trento,

Letto, confermato e sottoscritto

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Lorenzo Dellai

CONFINDUSTRIA TRENTO

Il Presidente

- Ilaria Vescovi -

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONALI E PICCOLE
IMPRESE

Il Presidente

- Gianni Bort –

CONFESERCENTI DEL TRENTINO

Il Presidente

- Loris Lombardini -

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

Il Presidente

- Roberto De Laurentis -

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE

Il Presidente

- Natale Rigotti-



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Il Presidente

- Diego Schelfi -

COLDIRETTI

Il Presidente

- Gabriele Calliari-

CGIL

Il Segretario Generale

- Paolo Burli -

CISL

Il Segretario Generale

- Lorenzo Pomini -

UIL

Il Segretario Generale

- Ermanno Monari -